

LA COSTITUZIONE... ...APERTA A TUTTI

Terza edizione



a cura di

Marco Ruotolo e Marta Caredda

20

Collana

L'Unità del Diritto



Roma TriE-Press

2021

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

LA COSTITUZIONE... ...APERTA A TUTTI

Terza edizione

a cura di
Marco Ruotolo e Marta Caredda

20 | L'Unità del Diritto
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



Roma TrE-Press
2021

Il presente Volume è pubblicato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il contributo dell'I.I.S. Einaudi e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.



La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardì, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

American Typewriter condensed, Brandon Grottesque, Gotham rounded (copertina e frontespizio)
Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press ©

Roma, settembre 2021

ISBN: 979-12-5977-037-0

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Indice

<i>Presentazione della terza edizione</i>	13
MARCO RUOTOLO, <i>La Costituzione come limite al potere. A mo' di introduzione</i>	15

PARTE I PAROLE CHIAVE

PIERO GAETA, <i>Ambiente</i>	23
LORENZA CARLASSARE, <i>Cultura</i>	41
GIORGIO COSTANTINO, <i>Giustizia</i>	47
LUIGI FERRAJOLI, <i>Legalità</i>	69
GIACOMO EBNER, <i>Libertà</i>	87
GIOVANNI MARIA FLICK, <i>Memoria</i>	91
BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, <i>Onestà</i>	97
VALERIO ONIDA, <i>Rappresentanza</i>	105
MARTA CARTABIA, <i>Rispetto</i>	115

PARTE II APPROFONDIMENTI TEMATICI

LORENZO MADAU, <i>Lavoro e Repubblica democratica</i>	125
CATERINA TOMBA, <i>Libertà e eguaglianza</i>	137
MARTA CAREDDA, <i>Solidarietà e salute</i>	147
GIULIANO SERGES, <i>I diritti di libertà di manifestazione del pensiero</i>	155
ANDREA GIUBILEI, <i>Libertà e responsabilità</i>	179
SIMONE BARBARESCHI, <i>Diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero</i>	189
SILVIA TALINI, <i>Pena e risocializzazione</i>	199
DANIELE CHINNI, <i>La determinazione della politica nazionale</i>	207

CAMILLA STORACE, <i>Le istituzioni di garanzia: il Presidente della Repubblica</i>	227
LEONARDO PACE, <i>Le istituzioni di garanzia: la Corte costituzionale</i>	237
GIOVANNA PISTORIO, <i>Europa e diritti</i>	249
<i>Appendice. La Costituzione nel testo vigente</i>	257
<i>Notizie sugli Autori</i>	297

Giuliano Serges

I diritti di libertà di manifestazione del pensiero

1. *Ci sono diritti e diritti!*

Questa breve lezione è dedicata al “diritto di libertà di manifestazione del pensiero”.

La prima cosa da fare è, allora, chiedersi che cosa significhi “diritto di libertà”.

Un diritto di libertà è, ovviamente, un *diritto*. Anzi, per la precisione si tratta di un *diritto soggettivo*, cioè di un diritto dei *soggetti*, delle persone: una *pretesa* che ciascuno – in virtù di una norma giuridica (ad esempio una norma contenuta all’interno della Costituzione) – può rivendicare nei confronti dello Stato. Così, quando, ad esempio, si dice che a tutti i cittadini maggiorenni spetta il diritto di voto, si vuole intendere che ciascun cittadino che abbia più di 18 anni può rivendicare nei confronti dello Stato la pretesa di eleggere i propri rappresentanti all’interno delle istituzioni. Allo stesso modo, volendo fare un altro esempio, il diritto all’istruzione consiste nella pretesa che ciascuno può avanzare, nei confronti dello Stato, di poter accedere a un servizio di istruzione: dire «*rivendico il mio diritto all’istruzione*» significa dire «*rivendico la mia pretesa ad essere istruito*».

Per quanto riguarda il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, però, subito dopo la parola “diritto”, ci sono altre due parole: *di libertà*. Che cosa significa “diritto di libertà”? In che modo un diritto di libertà si distingue da altri diritti soggettivi?

I giuristi fanno, tradizionalmente, una distinzione tra “diritti sociali” e “diritti di libertà”.

Secondo una definizione classica, si dicono “diritti sociali” quelli che, per essere garantiti, abbisognano di un intervento *attivo* da parte dello Stato. Si pensi, ad esempio, al “diritto alle cure gratuite” (sul quale si veda, in questo *Volume*, la lezione di Marta Caredda): una cura, per essere gratuita, necessita che lo Stato appronti un sistema di rimborso dei farmaci, di medici di base, di strutture ospedaliere sovvenzionate dal

servizio sanitario nazionale, ecc. Se lo Stato rimane inerte – se, cioè, non stanziava i fondi e non crea le strutture e il personale necessario – il diritto alle cure gratuite, benché astrattamente riconosciuto, non può essere empiricamente garantito.

I “diritti di libertà”, invece, richiedono che lo Stato ponga in essere non già un intervento attivo, bensì un intervento *passivo*. Occorre, cioè, che esso *si astenga* dall’intervenire o, per meglio dire, si astenga dall’*impedire*. Si pensi ad esempio alla libertà di riunione: affinché tale diritto possa dirsi appagato, è necessario che lo Stato *non impedisca* alle persone di riunirsi con altre persone; si astenga, cioè, dall’impedire di organizzare e di svolgere riunioni. La stessa cosa vale – per fare un altro esempio – per il diritto di libertà religiosa: affinché sia garantita la pretesa di poter professare la religione in cui si crede, lo Stato deve astenersi dall’impedirlo.

Ora, questa tradizionale distinzione tra diritti sociali e diritti di libertà appare oggi come un po’ troppo semplicistica, perché in realtà non esistono diritti per il cui godimento sia sufficiente che lo Stato rimanga inerte. Si pensi al diritto di libertà di circolazione (cioè alla libertà di spostarsi all’interno del territorio): è davvero sufficiente che lo Stato si astenga dall’impedire ai cittadini di circolare? E se non ci sono le strade? E se non ci sono mezzi di trasporto pubblico? E se non si ha un lavoro e non ci si può permettere un mezzo di trasporto privato? È chiaro che non esistono diritti “a costo zero”, così come non esistono diritti per i quali possa ritenersi sempre escluso un intervento attivo da parte dello Stato.

Per questo motivo, negli ultimi decenni, i giuristi si sono sforzati di trovare delle nuove definizioni, nel tentativo di individuare con maggiore precisione la differenza tra le due tipologie di diritti in esame. Ovviamente in questa sede non possiamo dilungarci su tale questione, poiché finiremmo per andare “fuori strada” rispetto al tema principale. La distinzione tradizionale tra diritti sociali e diritti di libertà può comunque essere utilizzata come criterio di massima. In fondo si tratta di una distinzione “comoda”, che aiuta a categorizzare i diritti e a comprenderne, sia pure superficialmente, i loro tratti essenziali. Ma è bene sapere – anche in relazione ad alcuni argomenti che saranno affrontati più avanti nel corso della lezione – che essa riposa su di una mera approssimazione, di per sé inesatta.

2. *La libertà non è star sopra un albero...*

Il “diritto di libertà di manifestazione del pensiero”, dunque, s’inscrive all’interno della categoria dei diritti di libertà, e postula che ciascun cittadino possa pretendere che lo Stato lo ponga in condizione di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Questa definizione, però, ci dice qualcosa sulla *natura* del diritto di libertà di manifestazione del pensiero. Ma non ci dice nulla, invece, sul suo *contenuto*. Che cosa vuol dire essere liberi di manifestare il proprio pensiero?

Soffermiamoci, anche in questo caso, sulle parole.

Sergio Moravia – un importante filosofo, da poco scomparso – definiva il *pensiero* in questo modo:

«Il termine pensiero indica in primo luogo la facoltà del pensare, cioè l’attività psichica mediante la quale l’uomo acquista coscienza di sé e della realtà che egli considera esterna a sé stesso, e in secondo luogo definisce ciascuno degli atti del pensare, ciascuna delle rappresentazioni che nascono nella mente dell’uomo» (S. MORAVIA, *Il pensiero*, in AA. VV., *L’universo del corpo*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2000).

Volendo, però, accedere ad una definizione (decisamente) più grossolana del termine, potremmo dire che il pensiero è “ciò che ci passa per la testa”. Tutti noi pensiamo, in ogni momento della nostra vita, a centinaia di cose, alcune serie, altre facete; e tutti noi pensiamo cose diverse.

Ma all’essere umano, per sentirsi realizzato, per essere davvero *libero*, non basta poter pensare, non basta “avere un’opinione”. Occorre che il pensiero possa essere *manifestato*. Occorre, cioè, che l’individuo sia messo in condizione di *esternare* il suo pensiero, le sue idee, le sue opinioni, le sue convinzioni, e che con essi possa *partecipare* alla vita ed all’evoluzione della società. Come diceva Giorgio Gaber in una sua nota canzone (*La libertà*, 1972):

«La libertà non è star sopra un albero.
Non è neanche avere un’opinione.
La libertà non è uno spazio libero.
Libertà è partecipazione».

Libertà di manifestazione del pensiero significa, dunque, libertà di *partecipare* alla società con il proprio pensiero. E poter partecipare con il proprio pensiero, a sua volta, significa, innanzitutto, potere *esprimere* il

proprio pensiero.

Ma come si esprime il pensiero?

La risposta a questa domanda è, in realtà, assai semplice: in ogni modo, e con ogni mezzo!

In ogni modo: parlando, scrivendo, disegnando, suonando, cantando, votando, insegnando, ecc. Il pensiero si può manifestare persino *non facendo* qualcosa (si pensi agli “scioperi della fame”).

Con ogni mezzo: volantaggio, comizi politici, assemblee a scuola, quattro chiacchiere a cena in pizzeria con gli amici, televisione, radio, fumetti, giornali, ecc.

La libertà di manifestazione del pensiero è dunque, come prima cosa, *libertà di opinione*. Ma alla libertà di opinione – che costituisce, in qualche modo, il “nucleo essenziale” della libertà di manifestazione del pensiero – si aggiungono tanti altri diversi àmbiti, tante altre diverse manifestazioni del pensiero, ciascuna delle quali si traduce, a sua volta, in un diritto: *libertà di voto*, *libertà di sciopero*, *libertà di insegnamento*, *libertà di stampa*, ecc.

Per questo ritengo più corretto parlare di *diritti* (al plurale) di libertà di manifestazione del pensiero, anche se poi tutti questi diritti convergono, in qualche modo, verso un “macro-diritto” principale, che potremmo quindi raffigurare come un grande fiume con molti affluenti.

3. *L'oscurità di un futuro passato*

Oggi a noi sembra scontato poter manifestare liberamente il nostro pensiero. Ma così scontato non è. E non mi riferisco solo al nostro passato fascista.

Certo, durante il fascismo non c'era libertà di manifestazione del pensiero. Qualunque libro, rivista, giornale, film, spettacolo teatrale o musicale era soggetto a censura da parte dello Stato. Una censura così penetrante, che addirittura non si era liberi di utilizzare neanche alcuni nomi propri di persona. Non si poteva dire «*ho ascoltato l'ultimo disco di Louis Armstrong*», o «*sono stato ad un concerto di Benny Goodman*», perché i nomi stranieri – secondo l'ideologia fascista – inquinavano la purezza della lingua italiana (si parlava, ai tempi, di “autarchia linguistica”). E allora si doveva dire: «*che bel disco che ha fatto questo Luigi Fortebraccio!*»; «*come suona bene il clarinetto questo Beniamino Buonuomo!*».

Chiunque esprimesse pubblicamente dissenso nei confronti del regime

andava incontro a pesanti conseguenze, financo alla morte. E perfino parlare di politica con un vicino di casa poteva essere rischioso: come si poteva esser certi che non fosse una spia?

A nessuno, poi, sarebbe mai venuto in mente di manifestare il proprio orientamento sessuale: certe “perversioni” – perché così veniva considerata all’epoca la non eterosessualità – non potevano essere tollerate in un regime che aveva fatto della virilità una ideologia.

Ma lasciamo perdere il passato: veniamo all’oggi.

Innanzitutto dobbiamo osservare che pure in Paesi – come l’Italia – ove la libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta e garantita (anche se, come vedremo più avanti, permane qualche problema, ad esempio in ordine alla libertà di stampa), si profila all’orizzonte una nuova realtà, quella cibernetica, rispetto alla quale, specie in tempi recenti, sono emerse rilevanti questioni in relazione al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Vecchi problemi del *passato* (ad esempio la censura) riaffiorano oggi, sia pure con contorni nuovi, proprio all’interno di quella dimensione – *Internet* – che, anche nell’immaginario collettivo, rappresenta il *futuro* per eccellenza. Di qui, la citazione lynchiana contenuta nel titolo di questo paragrafo, dove si fa riferimento alla “oscurità di un futuro passato” (espressione tratta dalla serie televisiva *Twin Peaks*).

Ma, al di là delle difficoltà legate al così detto “ciberspazio”, sono ancora tantissimi i Paesi nei quali il diritto di libertà di manifestazione del pensiero è non riconosciuto o non rispettato. In un rapporto del 2019, ad esempio, il CPJ (*Committee to Protect Journalists*) ha individuato 10 Paesi in cui esiste ancora la censura della stampa, e i giornalisti “non allineati” vengono regolarmente perseguitati dal Governo: l’Eritrea, la Corea del Nord, il Turkmenistan, l’Arabia Saudita, la Cina, il Vietnam, l’Iran, la Guinea Equatoriale, la Bielorussia e Cuba (CPJ, *10 Most Censored Countries*, 2019).

Nel leggere i nomi di questi Stati, possiamo notare come essi abbiano una cosa che li accomuna: non sono delle democrazie; così come – d’altronde – non lo era l’Italia del ventennio fascista.

4. *L’articolo 21: un emblema della democrazia*

La libertà di manifestazione del pensiero si caratterizza, allora, per essere un diritto emblematico dei sistemi democratici: se non c’è libertà

di manifestazione del pensiero, non può esserci democrazia; se non c'è democrazia, non può esserci libertà di manifestazione del pensiero.

Questa correlazione tra manifestazione del pensiero e democrazia era ben presente nella mente di coloro che hanno scritto la nostra Costituzione. Nel corso di un dibattito dell'Assemblea costituente, ad esempio, Guido Basile (avvocato e politico siciliano) definì la libertà di manifestazione del pensiero come «la libertà più inviolabile, più illimitata, la libertà senza la quale le altre non saranno mai conquistate» (29 marzo 1947).

E, ovviamente, l'importanza sul piano democratico del diritto in esame non è sfuggita al “Custode della Costituzione”, la Corte costituzionale (sulla quale si veda, in questo *Volume*, la lezione di Leonardo Pace), che ha definito la libertà di manifestazione del pensiero come la «pietra angolare dell'ordine democratico» (sent. n. 84 del 1969), «forse il più alto» tra «i diritti primari e fondamentali» (sent. n. 168 del 1971).

La nostra Costituzione riconosce i vari diritti che compongono la libertà di manifestazione del pensiero in diversi articoli. Ma – riprendendo la metafora poc'anzi utilizzata – ce n'è uno che rappresenta il “fiume principale”; ove, cioè, la libertà in questione viene enunciata e riconosciuta in termini generali. Si tratta dell'articolo 21, comma 1, della nostra Costituzione:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

È peraltro da apprezzare, qui, la lungimiranza del nostro Costituente: a quei tempi *Internet* non esisteva, mentre la prima trasmissione televisiva italiana andò in onda solo nel 1954. Eppure i redattori della Costituzione avevano già immaginato che nel futuro ci sarebbero potuti essere strumenti di comunicazione nuovi e diversi rispetto a quelli allora conosciuti e diffusi, e si premunirono di specificare che la libertà di manifestazione del pensiero avrebbe dovuto essere comunque riconosciuta e garantita anche nei confronti di «ogni altro mezzo».

5. La “casa” costituzionale

Il primo comma dell'articolo 21, però, assume un'importanza centrale non solo perché esso rappresenta il “fiume principale”, il “macro-diritto” di libertà di manifestazione del pensiero, verso il quale convergono tutti i

diritti “affluenti”.

C'è anche un altro motivo che rende il primo comma dell'articolo 21 così rilevante all'interno della “architettura” costituzionale. Per spiegarlo possiamo ricorrere, ancora una volta, ad una metafora. Stavolta, anziché un fiume, proviamo ad immaginare una casa.

Una casa è fatta dalle pareti e dai muri che la compongono, dal mobilio e dagli oggetti che ci sono all'interno delle stanze e dalle persone che ci abitano.

In questa metafora, la casa rappresenta lo Stato e le persone che ci abitano sono i cittadini. I cittadini usano il mobilio e gli oggetti che ci sono all'interno per poter vivere. C'è il letto per dormire, la cucina per nutrirsi, il bagno per lavarsi, la televisione per svagarsi, il computer per seguire le lezioni (purtroppo) a distanza, ecc.

Il mobilio e gli oggetti che si trovano all'interno della casa rappresentano le leggi dello Stato. Più questi oggetti sono di qualità, più la vita dei cittadini sarà migliore all'interno dell'abitazione.

I muri e le pareti rappresentano invece la Costituzione, alla quale le leggi – il mobilio – devono conformarsi. Un letto non può essere più grande della stanza che lo ospita, un gabinetto non può trovarsi in una stanza nella quale non ci siano le tubature per l'acqua. Allo stesso modo, una legge deve essere conforme alla Costituzione.

Se, però, la Costituzione rappresenta le pareti, bisogna anche dire che non tutte le pareti sono uguali. Talune possono essere abbattute, talaltre possono essere spostate, in altre ancora ci si possono mettere porte e finestre. Ma ve ne sono alcune che non si possono toccare: sono le così dette “colonne portanti”. Se le colonne portanti vengono scalfite, rischia di crollare tutta la casa.

Ecco, nel caso della Costituzione italiana le colonne portanti sono tre, e sono rappresentate – non a caso – dai primi tre articoli della Costituzione, dai quali promanano i principii fondativi del nostro sistema costituzionale:

- il principio democratico (articolo 1, «*L'Italia è una Repubblica democratica*»);
- il principio personalistico, in virtù del quale l'inviolabilità della persona umana è posta al centro del sistema (articolo 2, «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*»);
- il principio pluralistico (articolo 2), in virtù del quale lo svolgimento della personalità del cittadino avviene all'interno delle formazioni sociali;

- il principio solidaristico (articolo 2);
- il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, enunciato all'articolo 3 (sul quale si veda, in questo *Volume*, la lezione di Caterina Tomba).

Ebbene, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero è in qualche modo correlato a ciascuno di questi principi. Ecco perché l'articolo 21 assume un ruolo centrale: è una sorta di muro di collegamento tra tutte le colonne portanti della casa, un'isobara i cui contorni disegnano il "cuore" della Costituzione.

Vediamo, allora, in che modo tutti questi "principii portanti" sono legati alla libertà di manifestazione del pensiero.

6. Principio democratico e libertà di stampa

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è (ovviamente) correlato, innanzitutto, con il principio democratico, sotto almeno due profili.

Il primo lo si è già visto poco fa: la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione è riconosciuta e garantita esclusivamente nei regimi democratici, mentre in quelli autoritari il dissenso è sempre represso.

In secondo luogo, la correlazione tra principio democratico e libertà di manifestazione del pensiero emerge con particolare insistenza con riferimento ad uno specifico aspetto di quest'ultima, quello della così detta *libertà di stampa*, che non è – per l'appunto – una libertà diversa, ma è un *aspetto* (un "affluente") di quella più generale di manifestazione del pensiero. Un aspetto che, però, presenta caratteristiche peculiari ed una particolare valenza democratica.

Non a caso, d'altronde, l'articolo 21, dopo aver enunciato, al primo comma, la libertà di manifestazione del pensiero in generale, dedica tutti i restanti commi alla libertà di stampa. Tali restanti commi, tra l'altro, sono ben sei, il che fa dell'articolo 21 uno degli articoli della Costituzione più lunghi tra quelli dedicati alle libertà, ad ulteriore dimostrazione della sua "centralità".

Vediamo, allora, che cosa c'è scritto in questi commi.

Nel comma 2 viene statuito che «*la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*». Si tratta, con ogni evidenza, di un esplicito

riconoscimento del diritto di libertà di stampa, dove la parola “stampa” è intesa, naturalmente, in senso generico: anche il giornalismo radiotelevisivo, ad esempio, vi rientra.

Con il terzo comma si aggiunge che «*si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti*». Che cosa significa? Significa che, ad esempio, se c'è una testata giornalistica che sta per pubblicare una notizia scomoda al Governo, quest'ultimo non può mandare la polizia e far sequestrare tutto il materiale di redazione per evitare che il giornale esca. L'unico caso in cui è ammesso il sequestro di un giornale – o, per meglio dire, di un periodico (settimanale, mensile, ecc.), perché il sequestro di un quotidiano si tradurrebbe sempre in una forma di censura e deve pertanto ritenersi vietato – è quando quel giornale sta ponendo in essere un delitto, ad esempio una attività eversiva (l'ipotesi alla quale pensava il Costituente era, in modo particolare, quella di testate periodiche di stampo fascista che facessero propaganda per la restaurazione della monarchia e della dittatura tramite un colpo di Stato). E il sequestro della stampa, anche in questo caso-limite, potrà avvenire “soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria”, cioè con il “mandato” di un giudice, perché i giudici appartengono ad un potere – il potere giudiziario – che è del tutto indipendente dal potere politico e, quindi, non prende ordini dal Governo.

Si precisa, poi, ai commi 4 e 5, che, quand'anche ci sia un'urgenza assoluta, tale per cui la polizia deve intervenire immediatamente (senza aspettare, cioè, l'intervento dell'autorità giudiziaria), il sequestro dovrà essere convalidato da un giudice entro 24 ore, altrimenti è illegittimo e resta privo di ogni effetto.

La libertà di stampa è, insomma, puntellata da garanzie specifiche e molto dettagliate. Il motivo è molto semplice: la stampa influenza l'opinione pubblica, e i regimi autoritari non amano che si parli male di loro.

7. Libertà di manifestazione del pensiero e principio personalistico

Quanto all'articolo 2 della Costituzione, abbiamo detto che da esso promanano tre diversi principii.

Il primo è quello personalistico: la persona è al centro del sistema. I suoi diritti sono *inviolabili* e, in quanto tali, devono essere riconosciuti e garantiti dallo Stato.

La correlazione tra il principio personalistico e la libertà di manifestazione

del pensiero la si è, d'altronde, già rilevata prima, quando, citando i lavori preparatorii alla Costituzione ed alcune sentenze della Corte costituzionale, abbiamo osservato come la libertà di manifestazione del pensiero sia uno dei più rilevanti tra i diritti inviolabili della persona umana: così la riteneva l'Assemblea Costituente, così l'ha ritenuta il "Giudice delle Leggi", così la ritiene, senz'altro, la Costituzione della Repubblica.

Occorre, però, notare un "dettaglio": nell'articolo 2 si usano due diversi verbi in relazione ai compiti dello Stato nei confronti dei diritti inviolabili. Vi si legge, infatti, che la Repubblica *riconosce* e *garantisce* i diritti inviolabili dell'uomo.

Ora, nella Costituzione italiana le parole non sono mai messe "a casaccio". L'uso di due distinti verbi – *riconoscere* e *garantire* – non si traduce, dunque, in una inutile ripetizione. Si sta, invece, affermando che non basta che i diritti inviolabili siano meramente enunciati, astrattamente riconosciuti, solennemente proclamati: lo Stato deve fare in modo che questi diritti siano anche *garantiti*, cioè *effettivi*. Che i cittadini, insomma, possano concretamente goderne.

Si torna, allora, al discorso sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali, alla quale abbiamo fatto riferimento all'inizio della lezione.

È davvero sufficiente che lo Stato si astenga dal censurare, dal sequestrare la stampa per fini politici, dall'impedire la libera manifestazione del pensiero in tutte le sue forme, affinché quest'ultima possa dirsi non solo "riconosciuta", ma anche "garantita"?

Reporters sans frontières (la più importante organizzazione non governativa preposta alla difesa della libertà d'informazione) pubblica, ogni anno, una classifica relativa al livello di garanzia della libertà di stampa nei vari Paesi. L'Italia è al quarantunesimo posto (su cent'ottanta), preceduta da Burkina Faso, Botswana e Repubblica Ceca, e seguita da Corea del Sud, Taiwan e Caraibi orientali (RSF, *Classement mondial de la liberté de la presse*, 2021).

Non proprio un risultato gratificante, certo, ma quello che è interessante sapere è per quale motivo l'Italia sia così in basso nella classifica, pur essendo un Paese democratico, occidentale, in cui la libertà di stampa è riconosciuta, ecc.

Il problema infatti – come ben evidenziato dall'associazione *Reporter sans frontières* – non ha niente a che vedere con la repressione politica del dissenso: non ci sono giornalisti rapiti o uccisi dal potere esecutivo, la stampa periodica non viene sequestrata e i giornali possono dissentire dal Governo come e quando vogliono. Il principale motivo risiede, invece, nel fatto che «una ventina di giornalisti italiani vive attualmente sotto scorta

in ragione delle minacce o dei tentativi di omicidio imputabili alla mafia» (RSF, *Italie*, 2021).

Ma allora, davanti ad una situazione del genere, può dirsi che lo Stato, per garantire la libertà di manifestazione del pensiero, possa limitarsi ad “astenersi dall’impedire” (cioè, in buona sostanza, a non fare nulla)?

La risposta a tale quesito non può che essere negativa.

In casi come questi, la *garanzia* – e non già il mero *riconoscimento* – del diritto di libertà di manifestazione del pensiero richiede, con ogni evidenza, un intervento *attivo* da parte dello Stato. E si tratta di un intervento anche piuttosto oneroso, in termini economici, organizzativi e di risorse umane. Perché si tratta, da un lato, di intervenire, a livello diffuso, per contrastare il fenomeno mafioso, con iniziative di tipo culturale, legislativo, economico, giudiziario, ecc.; e, dall’altro, di far sì, a livello specifico, che il singolo giornalista minacciato dalla mafia possa continuare ad esprimersi liberamente, offrendogli la necessaria protezione.

8. Libertà di manifestazione del pensiero e principio pluralistico

Il secondo principio che promana dall’articolo 2 della Costituzione è il principio pluralistico:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Obiettivo della Repubblica è dunque far sì che la persona umana possa “svolgere la sua personalità”. Possa, cioè, *realizzarsi all’interno della società*. E come può un uomo dirsi realizzato se non è libero di manifestare liberamente il proprio pensiero?

Non solo: ai sensi dell’articolo 2, la realizzazione personale deve avvenire – ed è per questo che il principio di cui stiamo parlando si chiama “pluralistico” – anche all’interno delle formazioni sociali. Deve, cioè, potersi realizzare all’interno di un contesto plurale, com’è quello della scuola, di un’associazione, di un partito politico, di una comunità religiosa, di un gruppo di amici, ecc. E per potersi realizzare all’interno di uno di questi contesti, la persona umana ha bisogno di esprimere liberamente il proprio pensiero e di confrontarlo con quello delle altre persone appartenenti al gruppo sociale.

Se la libertà di manifestazione del pensiero non è riconosciuta e

garantita, lo svolgimento della propria personalità all'interno di una formazione sociale è semplicemente impossibile.

9. *Principio solidaristico e libertà di voto*

L'ultimo principio che promana dall'articolo 2 della Costituzione è quello solidaristico:

«La Repubblica [...] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Il collegamento tra libertà di manifestazione del pensiero e principio solidaristico risiede, principalmente, nella parola *doveri*, utilizzata all'interno dell'articolo 2.

Tra i "doveri di solidarietà politica" riconosciuti dalla nostra Costituzione vi è, ad esempio, anche quello di esercizio del voto, espressamente qualificato dall'articolo 48 come «dovere civico». Ebbene – come peraltro già si era accennato poc'anzi – esprimere un voto costituisce una forma di manifestazione del pensiero. Non a caso, lo stesso articolo 48 si premura di sottolineare che il voto deve essere, oltre che «eguale» e «segreto», pure «libero», configurandosi così, il diritto di voto, come un corollario (anche) del diritto di libertà di manifestazione del pensiero sancito all'articolo 21.

10. *La libera manifestazione del pensiero dei Parlamentari*

A proposito dei "doveri" imposti dalla Costituzione, può altresì aggiungersi che, se è vero che ogni cittadino deve adempiere ai propri doveri, è altrettanto vero che ci sono alcuni cittadini i quali sono titolari di un dovere particolare e che, proprio in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero, necessitano di una specifica disciplina costituzionale e di speciali garanzie.

È il caso, ad esempio, dei Parlamentari (vale a dire dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica), ai quali spetta l'altissima responsabilità di rappresentare, all'interno delle Istituzioni e dinanzi al Governo, il popolo sovrano. E devono farlo – come scolpito dall'articolo 54 della Costituzione – «con disciplina ed onore». Disciplina

ed onore che si esplicano *prima di tutto* nella possibilità di poter esprimere liberamente il proprio pensiero, senza condizionamenti da parte di soggetti esterni al “circuitto chiuso” che deve instaurarsi tra elettori ed eletti.

A ben vedere, infatti, le principali attività del Parlamentare sono essenzialmente due: *parlare* (da cui il nome “Parlamento”) e *votare*. Due attività che – come si è già visto – costituiscono, entrambe, una promanazione della libertà di manifestazione del pensiero.

L'assenza di libertà di manifestazione del pensiero dei Parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni è, d'altronde, un segno – forse il più evidente – di configurazione autoritaria di un regime politico. In Italia, l'affermazione del fascismo come dittatura è passata dapprima dalla rimozione, anche fisica, dei parlamentari di opposizione (basti pensare al caso di Giacomo Matteotti), e poi, direttamente, dall'eliminazione dei partiti di opposizione e dalla costituzione del partito unico fascista, i cui deputati dovevano votare come Mussolini (o chi per lui) diceva loro di votare.

Ecco perché alla libertà di manifestazione del pensiero dei parlamentari è dedicata una specifica disciplina costituzionale, che trova il suo principale riferimento nel primo comma dell'articolo 68:

«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Si tratta, con ogni evidenza, di un articolo sulla libertà di manifestazione del pensiero, poiché si fa esplicito riferimento alla libertà di opinione e alla libertà di voto che, come abbiamo già avuto modo di vedere, sono due aspetti (due “affluenti”) del diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

Subito prima dell'articolo 68, peraltro, vi è l'articolo 67, che pure funge, in qualche modo, da corollario all'articolo 68:

«Ogni membro del Parlamento [...] esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

In altri termini, i Parlamentari non devono obbedire a nulla e a nessuno – nemmeno al loro partito – se non alla loro coscienza. Quello che succedeva con il partito unico fascista non sarebbe oggi possibile, perché esiste il divieto di vincolo di mandato (o – come pure viene chiamato – il divieto di mandato imperativo).

Proprio il *divieto di mandato imperativo* è stato, peraltro, recentemente oggetto di alcune proposte soppressive, a causa dell'acuirsi del fenomeno del così detto "trasformismo parlamentare": se i Parlamentari sono liberi di manifestare il proprio pensiero nell'esercizio delle loro funzioni, allora sono liberi pure di "cambiare casacca", anche per motivi poco nobili. Per il momento, però, nessuna di queste proposte è riuscita a tradursi in una legge di revisione costituzionale (una legge, cioè, con la quale si modifica la Costituzione), anche perché in molti ritengono che, malgrado i possibili "effetti collaterali", il divieto di vincolo di mandato costituisca ancora un imprescindibile presidio di democrazia.

11. *Libertà di manifestazione del pensiero e principio di eguaglianza*

Quanto, infine, ai legami tra libertà di manifestazione del pensiero e principio di eguaglianza, occorre ovviamente distinguere tra eguaglianza formale (tutti sono eguali dinanzi alla legge) ed eguaglianza sostanziale (lo Stato deve garantire a tutti pari opportunità nel godimento dei diritti).

Il principio di eguaglianza formale è così proclamato dal comma 1 dell'articolo 3:

«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Qui il collegamento con la libertà di manifestazione del pensiero è evidente, ad esempio quando si parla di eguaglianza davanti alla legge "senza distinzione di opinioni politiche": nessun diritto può essere precluso a qualcuno solo perché questi ha manifestato un pensiero che non piace al Governo, al suo datore di lavoro o a chiunque altro.

Ma anche nelle altre categorie menzionate dal primo comma dell'articolo 3 – sesso, razza, lingua, ecc. – possiamo trovare un collegamento (magari meno "intuitivo", ma comunque ben saldo) con la libertà di manifestazione del pensiero.

Un esempio è dato dal divieto di discriminazioni fondate sulla religione, che non può che tradursi anche nella *libertà di professare e di fare propaganda della propria fede religiosa*. Una libertà, tra l'altro, espressamente riconosciuta dall'articolo 19 della Costituzione, e che costituisce, senza ombra di dubbio, un ulteriore aspetto, un ulteriore "affluente" della libertà

di manifestazione del pensiero.

Un altro esempio che si può fare è dato dal divieto di discriminazioni relative alle condizioni personali e sociali, che si traduce anche nella *libertà di manifestare il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere* senza che da ciò possano derivare limitazioni sul piano della garanzia dei diritti.

Quanto al principio di eguaglianza sostanziale, esso trova un riconoscimento nel secondo comma dell'articolo 3, che è così formulato:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Qui c'è un collegamento esplicito all'articolo 2 e ai principi personalistico, solidaristico e pluralistico. Si fa, ancora una volta, riferimento al “pieno sviluppo della persona umana” e ai doveri di *partecipazione* dei cittadini all'organizzazione “politica, economica e sociale” del Paese. La Repubblica, dunque, ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire ai cittadini di realizzarsi e di partecipare attivamente alla vita del Paese.

E poiché, come si è già detto, essere liberi di manifestare il proprio pensiero vuol dire, per l'appunto, essere liberi di partecipare all'organizzazione del Paese, il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione costituisce una disposizione a tutela *anche* del diritto di libertà oggetto di questa lezione.

12. I diritti all'istruzione ed all'educazione come pre-condizione della libertà di manifestazione del pensiero

Arrivati a questo punto dobbiamo, però, porci una domanda.

Si è detto che il pensiero dev'essere libero e liberamente manifestato. Ma come si fa a manifestare un pensiero – un pensiero *critico*, che è quello che serve per votare, per fare giornalismo, per avere un'opinione politica, per partecipare, insomma, alla vita della società – se non si è stati istruiti ed educati a tale tipo di pensiero?

Ecco allora che, proprio in relazione al principio di eguaglianza sostanziale, emerge un collegamento importantissimo, fondamentale, tra libertà di manifestazione del pensiero e *scuola*, intendendosi la scuola come

luogo di *istruzione* e di *educazione*. E che si traduce, in ultima analisi, in un collegamento tra libertà di manifestazione del pensiero e *insegnamento*.

Si tratta, tra l'altro, di un collegamento che potremmo definire "a doppio senso di marcia"; oppure, forse più suggestivamente, come un viaggio di andata e di ritorno: in un senso ci si muove dall'insegnamento in direzione della libera manifestazione del pensiero (viaggio di andata); nell'altro, ci si muove dalla libera manifestazione del pensiero verso l'insegnamento (viaggio di ritorno).

Cerco di spiegarmi meglio.

13. *Viaggio di andata: l'insegnamento come attività funzionale alla libertà di manifestazione del pensiero*

Cominciamo dal "viaggio di andata". Dal momento che spetta allo Stato rimuovere gli ostacoli che non consentono la piena realizzazione della persona umana, e dal momento che la realizzazione della persona umana passa anche dalla maturazione di un pensiero critico e dalla possibilità di poterlo esprimere, spetta allo Stato porre in essere un sistema di istruzione e di educazione pubblico, accessibile a tutti ed adeguato – nei metodi, nei contenuti, nelle strutture, nella selezione del personale docente e amministrativo, ecc. – allo sviluppo di un pensiero critico e al conseguimento delle competenze e delle capacità necessarie a manifestare liberamente tale pensiero all'interno della società.

Si è detto, inoltre, che lo Stato deve non solo "riconoscere", ma anche "garantire" i diritti inviolabili. E allora lo Stato non può limitarsi a mettere in piedi un sistema di istruzione e di educazione pubblico e gratuito, ma deve anche far sì che tutti lo frequentino e che, dunque, chiunque, al raggiungimento dell'età adulta, abbia *maturato* un pensiero critico e sia capace di esprimerlo liberamente e consapevolmente all'interno della società, prima di tutto *votando*. Non a caso l'esame che chiude il percorso scolastico viene comunemente chiamato esame di *maturità*, e viene svolto più o meno in coincidenza con il raggiungimento della maggiore età; quella, cioè, che dà diritto all'esercizio del voto.

Non basta, dunque, che vi sia una scuola pubblica. È necessario che essa sia anche *obbligatoria*, per evitare che qualche cittadino – magari perché costretto dalla famiglia o dalle circostanze a lavorare – si trovi poi in condizione, al raggiungimento dell'età adulta, di non saper manifestare

liberamente il proprio pensiero. E se qualcuno, per motivi familiari o personali, non si trova nelle condizioni di poter dedicare i primi anni della sua vita esclusivamente allo studio, lo Stato deve *creare* queste condizioni, deve cioè liberare il giovane cittadino (così come, ovviamente, il potenziale futuro cittadino) dalla necessità di lavorare, con borse di studio, assegni di mantenimento, ecc.

In questo senso, integrano il diritto di libertà di manifestazione del pensiero anche l'articolo 33, comma 2, della Costituzione («*la Repubblica [...] istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*») e l'articolo 34, che si compone di quattro commi:

- 1) «*La scuola è aperta a tutti*»;
- 2) «*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita*»;
- 3) «*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*»;
- 4) «*La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze*».

L'idea dell'istruzione pubblica e gratuita nasce, d'altronde, proprio con l'obiettivo di permettere anche a chi apparteneva a classi sociali modeste di avere le stesse opportunità concesse ai ricchi e agli aristocratici, vale a dire la possibilità di poter dedicare la prima parte della propria vita *solo* allo studio, così da poter far parte della cittadinanza attiva e di avere persino qualche *chances* di diventare, un giorno, un esponente della classe dirigente. Mi lascia, allora, un po' perplesso – se mi è concessa un'opinione personale che, ovviamente, può essere oggetto di dibattito e di opinioni discordanti – l'affiorare di una certa ideologia della scuola in virtù della quale i concetti di istruzione (intesa quale *conoscenza della società*) e di educazione (intesa quale *convivenza nella società*) vengono sostituiti da quello di “avviamento professionale”, e l'insegnamento viene visto non più come attività volta principalmente a plasmare cittadini capaci di produrre e manifestare liberamente il proprio pensiero critico, bensì finalizzata soprattutto alla produzione di lavoratori ed alla verifica, fine a sé stessa, dei così detti “livelli di conoscenza” o “livelli di apprendimento” (che sono cosa ben diversa dalla verifica dell'acquisita maturità).

14. *Viaggio di ritorno: l'insegnamento come attività di libera manifestazione del pensiero*

Abbiamo detto, però, che tra la libertà di manifestazione del pensiero e l'insegnamento c'è anche un "viaggio di ritorno". Ebbene, il viaggio di ritorno risiede nel fatto che pure l'attività dell'insegnante – cioè l'insegnamento – costituisce una forma di esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

Il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione – «*l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*» – è, per l'appunto, una disposizione a tutela di un ulteriore aspetto, di un ulteriore "affluente" della libertà di manifestazione del pensiero: la *libertà di insegnamento*.

Forse alcuni credono, ingenuamente, che l'attività dell'insegnante consista nel ripetere asetticamente le cose che trova scritte sul libro di testo. Non è così.

Innanzitutto, non va trascurato il fatto che il libro di testo deve essere scelto: un'attività questa, che già, di per sé, costituisce una forma di esercizio della libertà di insegnamento. Degli argomenti che si trattano a lezione, poi, bisogna fare una selezione, perché tredici anni di scuola non sono sufficienti per trattare tutto lo scibile umano. In seguito, bisogna individuare quale sia il modo migliore per spiegare gli argomenti che si è deciso di trattare, e ciò sia in relazione al *contenuto* (superficiale o approfondito, descrittivo o problematico, astratto o calato nell'attualità, ecc.), sia in relazione al *modo* (approccio pratico o approccio teorico, tono formale o tono informale, *ex cathedra* o dialogante, ecc.), sia in relazione al *mezzo* (video, *slides*, disegni, ecc.). Ed è chiaro come il poter parlare di qualsiasi cosa (o quasi) nel modo che si ritiene più opportuno – purché finalizzato a conseguire il risultato (quello, sì, costituzionalmente imposto) di garantire una istruzione ed una educazione adeguata degli studenti – costituisce senza ombra di dubbio un aspetto della libertà di manifestazione del pensiero.

Non è un caso, allora, che l'Assemblea costituente abbia ritenuto opportuno ribadire, all'interno di una specifica disposizione costituzionale, che l'insegnamento deve essere libero. La libertà d'insegnamento, infatti, costituisce, anch'essa, un aspetto fondamentale delle democrazie.

Prova ne sia il fatto che una delle prime cose sulle quali interviene un Governo che voglia instaurare un regime autoritario è proprio la libertà di insegnamento: le dittature indicano agli insegnanti molto dettagliatamente cosa devono insegnare, come devono farlo, che cosa devono dire, che cosa *non* devono dire. Nelle dittature, gli insegnanti che non si adeguano non

possono insegnare. La censura degli insegnanti è uno dei più penetranti strumenti di repressione del dissenso e di imposizione di una ortodossia di Stato.

15. *I limiti alla libertà di manifestare il pensiero*

Naturalmente anche la libertà di manifestazione del pensiero – come tutte le libertà costituzionali – è sottoposta a dei limiti.

C'è una massima – molto abusata ma, oggettivamente, efficace – che recita così: «la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri». Ecco, la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite, innanzitutto, nel momento in cui il suo esercizio comporta l'ingiusta lesione della reputazione di qualcuno.

Per questo nel nostro ordinamento giuridico è prevista l'illiceità delle condotte di *ingiuria* (art. 4, comma 1., lett. a), d. lgs. n. 7/2016), di *diffamazione* (art. 595 c.p.) e di *calunnia* (art. 368 c.p.).

Naturalmente questi limiti valgono anche – anzi, ancora di più – nei riguardi della libertà di stampa. La stampa, infatti, ha un particolare potere di condizionamento dell'opinione pubblica; di conseguenza, quando diffama qualcuno (si pensi, ad esempio, al caso di un giornale schierato politicamente che voglia mettere in difficoltà l'esponente di uno schieramento avversario), non solo commette un reato, ma commette un reato particolarmente grave. Non a caso, l'articolo 595 del codice penale prevede una specifica aggravante qualora la diffamazione sia compiuta “a mezzo stampa”.

Ovviamente, tutti questi limiti valgono anche sul *web*. Uno dei più inquietanti fenomeni del nostro tempo è il così detto “ciberbullismo”, che consiste in una manifestazione del pensiero illegittima perché offensiva e lesiva della dignità della persona che lo subisce, ma che è particolarmente difficile da arrestare perché *Internet* è una giungla in cui miliardi di persone, di cui spesso neppure si conosce l'identità, commettono continuamente illeciti di questo tipo.

Ci sono, poi, delle limitazioni specifiche, previste dalla stessa Costituzione, in relazione a taluni, determinati aspetti della libertà di manifestazione di pensiero.

Ad esempio: per quanto riguarda la libertà religiosa, l'articolo 19 prevede che non si possa professare liberamente la propria fede, né farne propaganda, né esercitarne il culto qualora essa sia contraria al «*buon*

costume». E, ancora, l'articolo 21 all'ultimo comma, prescrive che «*sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume*».

Ma che cos'è questo "buon costume"?

Ecco, questa è una domanda alla quale è davvero difficile rispondere.

In "gergo tecnico" chiamiamo questo tipo di concetti "clausole generali", perché è impossibile, o comunque molto difficile, darne una definizione specifica e che sia "una volta per tutte": il loro contenuto cambia al mutare del "sentire comune", della diversa sensibilità diffusa in un dato momento storico. Per dirla con le parole della Corte costituzionale, il concetto di "buon costume" non è suscettibile «di una categorica definizione», perché il suo contenuto «varia notevolmente, secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura» (sent. n. 191 del 1970).

In termini molto generici, si può dire che "buon costume" è una formula che «riassume i canoni fondamentali di onestà, pudore e onore espressi dalla società in una data epoca» (*Enciclopedia Treccani on-line*, voce «Buon costume»). Ma stabilire quali siano "i canoni di onestà, pudore e onore espressi dalla società in una data epoca" è davvero molto difficile.

Secondo una risalente decisione della Corte costituzionale, ad esempio, il "buon costume" cui si riferisce l'articolo 21 della Costituzione «risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale [...] e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via, al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi» (sentenza n. 9 del 1965, poi ripresa anche da pronunce successive, come la n. 368 del 1992). In più recenti decisioni, però, la Corte sembra aver abbandonato una concezione strettamente legata al "pudore sessuale" e al "sentimento morale dei giovani", arrivando a ritenere lesive del buon costume anche le «pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti» e, per ciò, contrarie al «comune sentimento della morale» (sent. n. 293 del 2000, con particolare riferimento a delle foto, scattate dalla polizia giudiziaria e pubblicate da un noto settimanale, nelle quali veniva ritratto il cadavere della vittima di un omicidio).

È chiaro, però, che le decisioni della Corte costituzionale in questa materia – peraltro criticate dai non pochi commentatori che ritengono che la nozione di "buon costume" non debba essere ricondotta a concezioni di tipo morale o moralistico – lascino (letteralmente) il tempo che trovano: proprio a cagione della natura temporalmente mutevole e relativa della

nozione in esame, qualunque definizione “concreta” se ne voglia dare subirà, inesorabilmente, il destino di divenire, un giorno, obsoleta.

La legge, in alcuni casi, può aiutare l’interprete a più esattamente definire i contorni dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Ad esempio, la così detta “legge Scelba” (n. 645 del 1952) punisce l’apologia del fascismo, per cui un insegnante o un giornalista che, reclamando la libertà d’insegnamento o di stampa, facessero propaganda al fine di ricostituire il partito fascista, commetterebbero un illecito. Alla legge Scelba si è aggiunta poi, in tempi più recenti, la “legge Mancino” (n. 205 del 1993), con la quale sono stati introdotti i così detti “crimini d’odio”, volti a punire la manifestazione del pensiero, in tutte le sue forme, quando finalizzata alla propaganda e all’istigazione di odio o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Proprio in questi giorni, poi, si discute di un disegno di legge noto come “d.d.l. Zan”, il quale, se venisse approvato, aggiungerebbe, alle fattispecie previste dalla “legge Mancino”, anche le ipotesi di odio o violenza fondate «sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

La legge, però, può, sì, aiutare, ma fino a un certo punto: stabilire che cosa sia effettivamente discriminatorio in un dato momento storico non è sempre facile, perché le parole, i concetti, le immagini, le idee cambiano di significato con il passare del tempo e con il mutare degli usi e dei costumi.

16. *Uno spunto di riflessione*

C’è un esempio, forse un po’ prosaico, ma – credo – efficace, per illustrare come ben rapidamente e radicalmente possa cambiare la “sensibilità collettiva” in relazione a certe idee, a certi concetti, perfino a certe parole.

Forse qualcuno conosce – perché l’ha sentita canticchiare dai nonni o dai genitori – una vecchia canzone che, ai tempi in cui uscì (nel 1963), fu una vera e propria *hit* estiva, cantata e ballata da tutti. Mi riferisco al brano *I Watussi*, di Edoardo Vianello, il Boomdabash degli anni ’60 del secolo scorso (quando non si ballava il *reggaeton* ma l’*hully gully*). Chi la conosca, probabilmente ne rammenta le prime parole («nel continente nero [...] ci sta un popolo di negri») e il ritornello («siamo i Watussi, gli altissimi negri»).

Ora, se un cantante dei nostri giorni scrivesse una canzone in cui

definisce un'etnia africana "un popolo di negri", egli sarebbe verosimilmente massacrato dall'opinione pubblica. Eppure nel 1963 – meno di 60 anni fa! – l'uso del termine "negri" all'interno di una canzone non solo non destava alcuno scandalo, ma passava del tutto inosservato.

In Italia, d'altronde, la parola "negro" acquista un significato dispregiativo solo in anni recenti, quando, in ragione dell'influenza della cultura americana, non viene più vista semplicemente come italianizzazione del latino *niger* ("nero"), ma come equivalente della parola inglese *nigger*, usata dai suprematisti bianchi statunitensi per insultare gli afro-americani.

Allo stesso tempo se, nel 1963, il termine "negro" poteva essere utilizzato con disinvoltura, bestemmia era – addirittura – un reato (depenalizzato solo nel 1999). Ma, anche in questo caso, la penetrazione della cultura anglosassone (dove le bestemmie non esistono) ha portato ad un rapido mutamento della sensibilità sociale. Sicché, oggi, sulla piattaforma di *streaming* più utilizzata al mondo (*Twitch*), si può bestemmia come e quanto si vuole, ma basta usare una sola volta la parola "negro" (a prescindere dal contesto) per essere *bannati* all'istante.

Piaccia o non piaccia, è cambiata la sensibilità, e non sempre è facile per gli interpreti del diritto riempire di contenuto concetti elastici come quello di "buon costume".

C'è, ad esempio, un recente caso che fa riflettere.

Mi riferisco alla decisione, da parte della *Disney*, di vietare ai minori di un certo numero di anni alcuni grandi classici lungometraggi di animazione (gli Aristogatti, Peter Pan, Dumbo), perché si ritiene che possano veicolare messaggi razzisti (negli Aristogatti c'è un gatto raffigurato con gli occhi a mandorla, in Peter Pan si usa la parola "pellirosse", ecc.).

Ora, se non è, certamente, più discutibile il fatto che la parola "negro" sia ormai diventata un insulto (per di più odioso), è invece dubbio che la decisione della Disney sia in linea con l'attuale "sentire comune". Non a caso essa ha fatto molto clamore, suscitando un vivace dibattito all'interno dell'opinione pubblica.

È chiaro il rischio che si cela dinanzi a siffatte forme di rimozione di talune manifestazioni del pensiero: che esse, benché sorrette da nobili intenti, finiscano per trasformarsi in atti di censura. Con un possibile paradosso: che la censura, strumento per definizione autoritario e illiberale, finisca per essere giustificata proprio in virtù della difesa dei valori delle democrazie liberali.

Non è certo possibile soffermarsi di più sull'argomento in questa sede. Ma per quegli studenti che volessero cimentarsi in tematiche che

coinvolgano anche elementi di riflessione giuridica, questo può costituire un buono spunto di discussione, che magari potrebbe essere alimentato pure da un dibattito in classe con gli insegnanti. Nel pieno esercizio, ovviamente, del diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

Notizie sugli autori

LORENZA CARLASSARE, *Professoressa emerita di Diritto costituzionale, Università di Padova*

MARTA CARTABIA, *Ministra della Giustizia, Presidente emerita della Corte costituzionale, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università Bocconi di Milano*

GIORGIO COSTANTINO, *Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università Roma Tre*

GIACOMO EBNER, *Magistrato*

LUIGI FERRAJOLI, *Professore emerito di Filosofia del diritto, Università Roma Tre*

GIOVANNI MARIA FLICK, *Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli*

PIERO GAETA, *Avvocato generale presso la Corte di cassazione*

BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, *Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università Luiss Guido Carli*

VALERIO ONIDA, *Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito di Diritto costituzionale, Università di Milano*

MARCO RUOTOLO, *Professore ordinario di Diritto costituzionale, Prorettore con delega per i rapporti con scuole, società e istituzioni, Università Roma Tre*

SIMONE BARBARESCHI, *Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università Roma Tre*

MARTA CAREDDA, *Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale, Università Roma Tre*

DANIELE CHINNI, *Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università RomaTre*

ANDREA GIUBILEI, *Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università RomaTre*

LORENZO MADAU, *Dottore di ricerca in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica, Università di Pisa*

LEONARDO PACE, *Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università RomaTre*

GIOVANNA PISTORIO, *Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Università RomaTre*

GIULIANO SERGES, *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università RomaTre*

CAMILLA STORAGE, *Dottoranda di ricerca in Governo e istituzioni, Università RomaTre*

SILVIA TALINI, *Ricercatrice in Diritto costituzionale, Università RomaTre*

CATERINA TOMBA, *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Camerino*

Il volume raccoglie le lezioni e gli interventi svolti nell'ambito del progetto *La Costituzione... aperta a tutti*, per favorirne la diffusione in tutti quei luoghi ove si avverta l'esigenza di approfondire tematiche di educazione civica e di cultura della legalità, a partire, naturalmente, dalle scuole.

Contributi di:

Lorenza Carlassare, Professoressa emerita di Diritto costituzionale, Università di Padova

Marta Cartabia, Ministra della Giustizia, Presidente emerita della Corte costituzionale, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università Bocconi di Milano

Giorgio Costantino, Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università Roma Tre

Giacomo Ebner, Magistrato

Luigi Ferrajoli, Professore emerito di Filosofia del diritto, Università Roma Tre

Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli

Piero Gaeta, Avvocato generale presso la Corte di cassazione

Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università Luiss Guido Carli

Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito di Diritto costituzionale, Università di Milano

Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Prorettore con delega per i rapporti con scuole, società e istituzioni, Università Roma Tre

Simone Barbareschi, Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università Roma Tre

Marta Caredda, Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Roma Tre

Daniele Chinni, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università Roma Tre

Andrea Giubilei, Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università Roma Tre

Lorenzo Madau, Dottore di ricerca in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica, Università di Pisa

Leonardo Pace, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università Roma Tre

Giovanna Pistorio, Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Università Roma Tre

Giuliano Serges, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università Roma Tre

Camilla Storace, Dottoranda di ricerca in Governo e istituzioni, Università Roma Tre

Silvia Talini, Ricercatrice in Diritto costituzionale, Università Roma Tre

Caterina Tomba, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Camerino